



**ALLEGATO "B"**  
D.D. N.736 DEL 7/11/2019

**CONVENZIONE TRA COMUNE DI SAN GIULIANO TERME – CENTRI AUTORIZZATI DI ASSISTENZA FISCALE PER ADEMPIMENTI VOLTI ALL’OTTENIMENTO DI PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE DA PARTE DI CITTADINI RESIDENTI**

L’anno \_\_\_\_\_ il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_, in San Giuliano Terme, presso il Palazzo Comunale,

tra

il Comune di San Giuliano Terme, rappresentato dal dirigente Arch. Silvia Fontani, nata a Pisa il 25/11/1963, domiciliata presso il Comune stesso, che interviene al presente atto non in proprio ma in qualità di dirigente del Settore Governo del territorio e Servizi, C.F. 00332700509, P. I.V.A. 00479290504

e

i seguenti Centri Autorizzati di Assistenza Fiscale:

C.A.A.F. \_\_\_\_\_, iscritto all’Albo \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_, partita IVA \_\_\_\_\_, sede legale \_\_\_\_\_, nella persona del legale rappresentante \_\_\_\_\_;

**PREMESSO CHE:**

il Comune, in base alla normativa vigente, è soggetto erogatore di prestazioni sociali non rivolte alla generalità dei cittadini, bensì a coloro che si trovano in determinate condizioni economico-sociali da parametrarsi all’indicatore della situazione economica (I.S.E.) o all’indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.), ai sensi del d.p.c.m. n. 159/2013 e successive modifiche ed integrazioni;

i Comuni, ai sensi di quanto previsto dal D.M. n. 452 del 21.12.2000 e del d.p.c.m. 18.5.2001, possono stabilire le collaborazioni necessarie, anche mediante stipula di convenzioni, con i Centri Autorizzati di Assistenza Fiscale, per fornire ai cittadini l’assistenza necessaria e la corretta compilazione;

l’I.N.P.S. ha stipulato apposita convenzione con i C.A.A.F. per affidare a questi la ricezione delle dichiarazioni sostitutive, la trasmissione telematica alla banca dati dell’I.N.P.S. dei dati acquisiti con suddette dichiarazioni, il rilascio all’utente dell’attestazione riportante il contenuto della dichiarazione ed il calcolo dell’I.S.E. e dell’I.S.E.E.;

in base alla normativa vigente (art. 11 D.M. 31 maggio 1999, n. 164) per lo svolgimento dell’attività di assistenza fiscale i C.A.A.F. possono avvalersi di società di servizi il cui capitale sociale sia posseduto, a maggioranza assoluta, dalle associazioni o dalle organizzazioni che hanno costituito i C.A.A.F. o dalle organizzazioni territoriali di quelle che hanno costituito i C.A.A.F.;

con determinazione dirigenziale n.736 del 7/11/2019 il Comune di San Giuliano Terme, con apposito avviso pubblico ha inteso individuare i C.A.A.F. interessati a convenzionarsi con il Comune stesso, alle condizioni poste nell'avviso, per l'espletamento degli adempimenti che i cittadini devono compiere per l'accesso a prestazioni agevolate commisurate al proprio I.S.E. ed I.S.E.E. ;

che tale convenzionamento si rende necessario, come riportato nella suddetta determinazione dirigenziale, poiché all'interno dell'ente non sono presenti figure professionali con competenze appropriate allo svolgimento dei compiti in questione, né programmi operativi specifici;

TUTTO CIO' PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

### **Art. 1 Oggetto e finalità della convenzione**

Il Comune di San Giuliano Terme affida ai C.A.A.F. sopra elencati, individuati con apposito avviso pubblico, gli adempimenti relativi a:

- a) accesso a prestazioni sociali agevolate condizionate all'ISE/ISEE;
- b) accesso alle prestazioni di cui agli artt. 65 e 66 della L. n. 448/1998 e successive modifiche e integrazioni (**compresi la domanda ed il calcolo del beneficio spettante ad ogni singolo cittadino**);
- c) istanze per l'ammissione al regime di compensazione per la fornitura di energia elettrica, gas e acqua di cui ai decreti e alle leggi vigenti, nonché alle relative delibere di ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente);

Per l'oggetto del presente rapporto convenzionale il Codice Identificativo di Gara rilasciato da ANAC è: ZED2A81406.

### **Art. 2 Obblighi e responsabilità dei C.A.A.F.**

I C.A.A.F. si avvalgono, per l'espletamento dei servizi in oggetto, di proprio personale adeguatamente formato, il quale curerà tutti i necessari adempimenti, ad eccezione di quelli di competenza del Comune, e di mezzi, attrezzature e sedi propri.

Gli operatori dovranno tenere nei confronti degli utenti comportamenti improntati a criteri di correttezza, diligenza e trasparenza, assumendo ogni e qualsiasi responsabilità in ordine al supporto tecnico/professionale fornito.

I C.A.A.F. sono tenuti all'applicazione, nei confronti dei propri operatori, dei contratti collettivi di lavoro vigenti.

I C.A.A.F. svolgono l'attività oggetto della presente convenzione in piena autonomia organizzativa e gestionale.

Nessun corrispettivo dovrà essere richiesto dai C.A.A.F. agli utenti.

I C.A.A.F. dovranno rendere noto agli utenti, sulla base di specifico documento ai sensi e nel rispetto della vigente normativa sulla *privacy* e del Regolamento UE 2016/679, che i dati acquisiti sono trattati unicamente per il raggiungimento delle finalità previste e dovranno mantenere la massima riservatezza su qualunque dato e informazione di cui vengano a conoscenza, nonché custodire la documentazione ai sensi della normativa sopra citata.

Dovranno altresì informare i cittadini che nei loro confronti possono essere disposti controlli da parte degli enti erogatori dei benefici.

I C.A.A.F. dovranno stipulare apposita polizza assicurativa al fine di garantire adeguata copertura per gli eventuali danni provocati da errori materiali e inadempienze commessi dai propri operatori nella predisposizione delle pratiche oggetto della convenzione.

Conseguentemente i C.A.A.F. dichiarano di sollevare il Comune di San Giuliano Terme da ogni responsabilità relativamente ai danni di cui sopra.

### **Art. 3 Obblighi del Comune**

Il Comune riceverà dai cittadini tutte le pratiche sopra citate per le quali eroga direttamente e a proprio carico le prestazioni sociali agevolate e quelle (assegni di maternità e nucleo numeroso) da istruire per l'inoltro ad altri enti competenti all'erogazione del beneficio. Gestisce quindi le ammissioni ed i dinieghi, le revoche ed eventuali contestazioni e contenziosi.

Per i cosiddetti "bonus gas", "bonus energia" e "bonus idrico" i C.A.A.F. trasmettono invece direttamente le istanze alla piattaforma SGATE, previa fornitura da parte del Comune dei dati necessari alla trasmissione stessa.

### **Art. 4 Durata della convenzione**

La presente convenzione decorre dall' 1.1.2020 ed ha termine il 31.12.2024 con possibilità di rinnovo per un ulteriore uguale periodo.

### **Art. 5 Risoluzione anticipata**

Il Comune si riserva qualsiasi azione a tutela dei propri interessi, ivi compresa la risoluzione anticipata della convenzione, in caso di gravi inadempienze da parte dei C.A.A.F.

Il Comune si riserva la facoltà di recedere con preavviso di almeno 1 mese dalla presente convenzione, in caso di sopravvenute esigenze di interesse pubblico.

I C.A.A.F. che intendano recedere dalla presente convenzione devono darne preavviso al Comune con l'indicazione delle precise motivazioni almeno 90 giorni prima della data effettiva di cessazione dell'attività, per consentire al Comune le azioni di riorganizzazione.

In caso di recesso, ai C.A.A.F. sarà corrisposto il pagamento dei servizi fino a quel momento prestati, purchè corretti.

### **Art. 6 Erogazione del servizio**

Il servizio oggetto della presente convenzione deve essere reso con continuità per tutto il periodo della durata della convenzione stessa, pertanto i C.A.A.F. si impegnano a dare immediata comunicazione al Comune di eventuali interruzioni che, per giustificati motivi, dovessero intervenire nello svolgimento dell'attività.

Qualora i C.A.A.F. interrompano l'erogazione del servizio senza averne dato comunicazione nei termini sopra precisati, il Comune ha facoltà di richiedere il risarcimento del danno arrecato direttamente o indirettamente a seguito della ingiustificata interruzione del servizio.

Analogamente il Comune si impegna a comunicare immediatamente ai C.A.A.F. ogni evento che potrebbe incidere sull'espletamento dell'attività.

I C.A.A.F. non possono subappaltare il servizio oggetto della presente convenzione, pena la risoluzione immediata della stessa.

### **Art. 7 Corrispettivi**

Ogni prestazione svolta dai C.A.A.F. è gratuita per i cittadini del Comune di San Giuliano Terme.

Per i servizi richiesti ed erogati sulla base della presente convenzione il Comune si impegna a corrispondere ai C.A.A.F.:

€ 4,00 + I.V.A. per ogni nuova pratica di "bonus gas", di "bonus energia" e "bonus idrico" trasmessa alla piattaforma SGATE;

€ 3,00 + I.V.A. per ogni rinnovo delle istanze suddette;

€ 4,00 più I.V.A. per ogni pratica di assegno di maternità e di assegno per nucleo numeroso,

I pagamenti saranno effettuati previa emissione di fattura.

L'ente provvederà al pagamento entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura, previa verifica del DURC e previa ricezione, ai sensi della L. n. 136/2010, della comunicazione del conto corrente dedicato con codice IBAN.

#### **Art. 8 Monitoraggio del servizio**

I C.A.A.F. devono trasmettere semestralmente al Comune, al fine del monitoraggio del servizio nel suo complesso e dell'andamento della spesa preventivata, un *report* contenente il numero dei cittadini che si sono rivolti ai Centri per i diversi interventi previsti in convenzione, sia quelli per i quali è previsto un corrispettivo, sia quelli non onerosi per il Comune.

#### **Art. 9 Foro competente**

Il Foro competente per eventuali controversie che dovessero insorgere relativamente al presente rapporto convenzionale è quello di Pisa.

#### **Art. 10 Registrazione**

Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso.

#### **Art. 11 Norme di rinvio**

Per quanto non previsto nella presente convenzione si fa riferimento alle norme del Codice Civile.